

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

**COMUNE DI DONNAS
COMMUNE DE DONNAS**



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 02.02.2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Fonti
- ART. 2 – Principi fondamentali
- ART. 3 – Finalità
- ART. 4 – Programmazione e cooperazione
- ART. 5 – Territorio
- ART. 6 – Sede
- ART. 7 – Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- ART. 8 – Lingua francese, franco-provenzale e piemontese
- ART. 9 – Toponomastica

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

- ART. 10 – Organi

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 11 – Consiglio comunale
- ART. 12 – Competenze del Consiglio comunale
- ART. 13 – Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale
- ART. 14 – Funzionamento del Consiglio comunale
- ART. 15 – Diritti e doveri dei consiglieri
- ART. 16 – Gruppi consiliari
- ART. 17 – Commissioni consiliari

CAPO II – GIUNTA COMUNALE

- ART. 18 – Giunta comunale
- ART. 19 – Nomina e revoca della Giunta comunale
- ART. 20 – Competenze della Giunta comunale
- ART. 21 – Composizione della Giunta comunale
- ART. 22 – Funzionamento della Giunta comunale

CAPO III – SINDACO

- ART. 23 – Sindaco
- ART. 24 – Competenze amministrative del Sindaco
- ART. 25 – Competenze di vigilanza del Sindaco
- ART. 26 – Ordinanze del Sindaco
- ART. 27 – Vicesindaco
- ART. 28 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco
- ART. 29 – Delegati del Sindaco

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

- ART. 30 – Segretario comunale ed uffici
- ART. 31 – Competenze gestionali del Segretario comunale e dei Responsabili di servizi
- ART. 32 – Competenze consultive del Segretario comunale e dei Responsabili di servizi
- ART. 33 – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale
- ART. 34 – Competenze di legalità e garanzia del Segretario comunale
- ART. 35 – Organizzazione degli uffici e del personale
- ART. 36 – Albo pretorio

TITOLO IV – SERVIZI

- ART. 37 – Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- ART. 38 – Principi

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- ART. 39 – Comunità montane

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

- ART. 40 – Partecipazione popolare
- ART. 41 – Assemblee consultive
- ART. 42 – Interventi nei procedimenti
- ART. 43 – Istanze
- ART. 44 – Petizioni
- ART. 45 – Proposte
- ART. 46 – Referendum
- ART. 47 – Referendum consultivo
- ART. 48 – Referendum propositivo o abrogativo
- ART. 49 – Accesso
- ART. 50 – Informazione

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA

- ART. 51 – Statuto e sue modifiche
- ART. 52 – Regolamenti

TITOLO IX – DIFENSORE CIVICO

- ART. 53 – Difensore civico

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 54 – Norme transitorie

ART. 55 – Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti

1. Il presente Statuto è adottato in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Principi fondamentali

1. Il Comune di Donnas rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali e regionali sulla finanza pubblica.
2. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto.
3. Il Comune esercita, inoltre, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
4. Il Comune partecipa all'esercizio di funzioni regionali secondo la normativa vigente.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base democratica e autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, dello statuto e delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dal suo ambito territoriale.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) il recupero, la tutela e lo sviluppo del patrimonio e delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extraeuropea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.
6. Il Comune asseconda forme di promozione della parità tra uomini e donne.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'Unione europea e della Carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con la regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Il Comune favorisce rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.

Art. 5 Territorio

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq. 34,24 e confina con i comuni di Pont-Saint-Martin, di Perloz, di Arnad, di Bard, di Hône e di Pontboset e con la Provincia di Torino.

Art. 6 Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in Viale Selve n. 10. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previo decreto del Sindaco, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome DONNAS nonché con lo stemma approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1989, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1989, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge, la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica italiana ed a quella dell'Unione europea.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8 Lingua francese, franco-provenzale e piemontese

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale e al piemontese quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese, del franco-provenzale e del piemontese.

4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco-provenzale o in piemontese saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del Segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 9
Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 10
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco ed i consiglieri sono eletti ai sensi della legge regionale.

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, lo scioglimento, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge regionale.
4. Al momento del suo insediamento il Consiglio comunale elegge al suo interno un Presidente del Consiglio con le seguenti modalità:
 - a) Nomina - Il Presidente del Consiglio è nominato tramite votazione a scrutinio segreto dal Consiglio comunale ed è scelto tra i membri dello stesso.
 - b) Permanenza in carica - Il Presidente del Consiglio può cessare anzitempo dalla carica solo in caso di dimissioni, che devono essere presentate congiuntamente al Consiglio e al Sindaco, o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
 - c) Competenze - Le competenze del Presidente del Consiglio sono stabilite nel Regolamento interno del Consiglio comunale.
5. Qualora un consigliere comunale si assenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, lo stesso si intende decaduto. La decadenza diventa efficace con la presa d'atto da parte del Consiglio comunale nella prima seduta successiva e, con lo stesso provvedimento, si procede alla surroga.
6. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale, garantendo la pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 12
Competenze del Consiglio comunale

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla l.r. 54/1998, il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) i piani ed i programmi di opere pubbliche;
 - c) acquisizioni e alienazioni immobiliari;

- d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
- e) la determinazione dei criteri generali per l'istituzione di nuovi servizi e dei criteri generali per la determinazione delle relative tariffe;
- f) la nomina della Giunta;
- g) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- h) l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni immobiliari nonché permutate.

Art. 13

Adunanze e convocazioni del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere recapitato ai consiglieri, con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 14, almeno 3 giorni prima della data fissata per la convocazione, esclusi i giorni di notifica della convocazione e della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa del Sindaco, di 1/3 dei consiglieri o di almeno 250 elettori; in tal caso il Presidente del Consiglio deve riunire il Consiglio entro 60 giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo Statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina:
 - a) la convocazione ed il funzionamento del Consiglio;
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - e) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - g) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - h) l'organizzazione dei lavori;
 - i) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) le modalità di informazione e dei gruppi consiliari e dei consiglieri comunali.
2. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente e in forma palese i rispettivi candidati designati in precedenza.

4. Il Presidente del Consiglio presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità per il bilancio ed il rendiconto.

Art. 16
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno apposita comunicazione al Presidente del Consiglio in seguito alla convalida degli eletti, in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 14.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.

Art. 17
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni istituite nel proprio seno, garantendo la rappresentanza della minoranza, per il cui funzionamento si osserva il regolamento di cui all'articolo 14.
2. Le commissioni svolgono su incarico del Consiglio comunale studi e ricerche ed elaborano proposte, esprimono, anche a richiesta della Giunta, del Sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno.
3. All'atto della loro istituzione devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività e gli obiettivi.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

Art. 18
Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 19
Nomina e revoca della Giunta comunale

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata, su proposta del Sindaco, dal Consiglio comunale, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Le votazioni hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta comunale si effettua esprimendo un "sì" od un "no" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco;

3. Il Consiglio comunale può, su proposta motivata del Sindaco, revocare uno o più assessori, con esclusione del Vicesindaco, votando con le modalità di cui al comma 2.
4. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione espressa in forma palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e dopo il secondo scrutinio a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dalla vacanza.
6. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
7. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 20

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi, con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo Statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva i progetti di opere pubbliche nelle loro varie fasi;
 - d) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - e) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - f) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - g) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
 - h) può adottare in base a specifico regolamento comunale particolari forme di tutela della produzione tipica locale, agricola e artigianale.

Art. 21

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 3 assessori, scelti tra i consiglieri comunali, nel rispetto della pari opportunità tra donne e uomini e dei limiti di spesa stabiliti dall'art. 22 comma 1 ter della l. r 54/1998.

Art. 22
Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi, la Giunta è presieduta da un assessore delegato.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dall'articolo 19, comma 5.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voto le proposte di deliberazione vengono portate in discussione e votate nella seduta successiva ed in caso di ulteriore parità prevale il voto del Sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.

CAPO III - SINDACO

Art. 23
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento davanti al Consiglio comunale pronunciando la seguente formula: "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale di governo.
5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 24
Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo Statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede la Giunta comunale;

- d) coordina l'attività dei singoli assessori e può delegare agli stessi, in via temporanea, funzioni proprie;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca, qualora individuato quale Sindaco capofila dell'ambito territoriale ottimale per la gestione dei servizi condivisi fra enti locali, il Segretario Comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, oppure entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, qualora individuato quale Sindaco capofila dell'ambito territoriale ottimale per la gestione dei servizi condivisi fra enti locali, i responsabili degli uffici e dei servizi, e gli incarichi dirigenziali;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti purché non abbiano natura prettamente burocratica, o qualora la discrezionalità di cui trattasi risulti essere di tipo tecnico o amministrativo, per cui la competenza ricada in capo al funzionario responsabile;
 - m) convoca i comizi per i referendum previsti nello Statuto;
 - n) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - o) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 43, a coordinare ed organizzare gli orari dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
 - q) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
 - r) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - s) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
 - t) nel Comune, se privo di altre figure di qualifica dirigenziale oltre al Segretario comunale, stipula i contratti rogati dal Segretario comunale.
2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 25
Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni di cui l'ente fa parte tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui il Comune fa parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26
Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della Costituzione, dello Statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Emanata altresì ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 28 della l.r. 54/1998.
2. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore delegato dal primo ai sensi dello Statuto.

Art. 27
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'articolo 23, comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente Statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 28
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto, o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di sindaco, è sostituito nella carica di assessore dal Consiglio comunale, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 del presente Statuto.

Art. 29
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore o di revocare eventuali deleghe nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III - UFFICI DEL COMUNE

Art. 30

Segretario comunale ed Uffici

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, iscritto in apposito Albo regionale.
2. Il Segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli Uffici e dei Servizi.
3. Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
5. Il Segretario roga i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 31

Competenze gestionali del Segretario e dei Responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
2. Al Segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla Giunta comunale ed individuati nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 32

Competenze consultive del Segretario comunale-e dei Responsabili di servizi

1. Il Segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco.
2. Il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi inoltre esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta e nei limiti delle proprie competenze, parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento;
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito, se necessario, il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità.
4. Il Segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 33

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei responsabili dei servizi e del personale.
2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34

Competenze di legalità e garanzia del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del Comune.

Art. 35

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è attuata attraverso un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi dell'Ente;
 - c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra uffici;
 - e) favorire l'avvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1.

Art. 36

Albo pretorio on-line

1. Il Comune di Donnas istituisce l'albo pretorio on-line che è costituito da un'area del sito web istituzionale dell'Amministrazione, reperibile all'indirizzo www.comune.donnas.ao.it denominata "Albo pretorio" in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione o da soggetti terzi.
2. L'Albo online è accessibile agli utenti mediante un link presente nella homepage del sito web istituzionale dell'Amministrazione.
3. Al fine di facilitare l'accessibilità, l'Albo online è suddiviso in sezioni e sotto-sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di atti pubblicati. La sua struttura, le dimensioni e la disposizione, nonché le modalità di accesso, sono tali da consentire un'agevole conoscenza del contenuto dei documenti pubblicati.
4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti ivi pubblicati.
5. Il Segretario comunale, od un suo incaricato, cura e sovrintende la pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on-line avvalendosi di un messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 37

Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e negli interessi della comunità locale, provvede alla gestione di servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.
2. La Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane" individua gli Enti a cui sono attribuite le competenze gestionali delle principali attività svolte dal Comune.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla L.R. 6/2014, la scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse possibilità previste dalla legge, anche sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
4. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 38

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa nazionale e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39

Unités des Communes Valdôtaines

1. Le Unités des Communes valdôtaines, di seguito denominate Unités, sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
2. La determinazione degli organi, la loro composizione e le nomine sono disciplinate dalla legge regionale.
3. Le funzioni obbligatorie da affidare all'Unité sono individuate dalla legge regionale.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento delle funzioni sono regolati e disciplinati dalla legge regionale.
5. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso l'Unité, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 40

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività dell'ente.
2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi e stabilite nei regolamenti.
4. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione europea.

Art. 41
Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali dei cittadini del comune con poteri consultivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati. Le modalità di funzionamento sono stabilite con il regolamento che disciplina gli istituti di partecipazione.
2. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale.

Art. 42
Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal regolamento comunale di accesso agli atti amministrativi, nonché del procedimento amministrativo.

Art. 43
Istanze

1. I cittadini (anche singolarmente), le associazioni, gli organismi locali, i comitati e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 44
Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio comunale. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, provvede in merito.
3. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Presidente del Consiglio pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati delle volontà espresse dal Comune entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Le petizioni sono irricevibili qualora non siano sottoscritte, il loro contenuto non concerna argomenti pertinenti all'attività di competenza dell'Ente o abbiano un contenuto ingiurioso nei confronti dell'amministrazione e/o di terzi.

Art. 45
Proposte

1. Un numero di almeno 250 cittadini elettori possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi

interessati e del Segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 46 Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali. In detto caso i referendum dovranno essere indetti entro i sei mesi successivi.
3. Non possono indirsi referendum:
 - sul bilancio preventivo;
 - sul rendiconto;
 - sull'istituzione ed ordinamento dei tributi;
 - su ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
 - mutui e prestiti;
 - acquisti ed alienazioni immobiliari;
 - elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - personale;
 - di materia già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

Non si ammette più di un referendum all'anno, con un massimo di tre quesiti per ogni referendum, sulla base della data e del numero di presentazione al protocollo del Comune.

4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) dal 50% + 1 dei componenti il Consiglio comunale;
 - c) da almeno 400 elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso dal Segretario comunale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva, entro centottanta giorni dal deposito della richiesta.
8. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).
9. I risultati sono proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
10. Il "Regolamento degli istituti di partecipazione e di democrazia diretta" disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.

11. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 50 per cento dei votanti alle ultime elezioni comunali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 47

Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza.
2. Il Consiglio comunale può deliberare che in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione determinata del territorio comunale.
3. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale.
4. Quando il referendum consultivo sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5. Il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni comunali precedenti il referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione promotrice di aderire o meno al responso elettorale. Delle decisioni assunte dovrà essere adottato un provvedimento entro 30 giorni dall'esito del referendum.
6. Il Consiglio, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum consultivo, è tenuto a deliberarne l'attuazione.

Art. 48

Referendum propositivo od abrogativo

1. La richiesta di referendum deve essere depositata presso il Comune, accompagnata da una relazione illustrativa e dalle sottoscrizioni raccolta nei tre mesi antecedenti al deposito.
2. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro due mesi dal deposito, in seguito al giudizio positivo del Consiglio comunale.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza comunale.
4. Per il referendum propositivo il Consiglio comunale deve esprimersi entro 60 giorni dall'esito del referendum.
5. Il referendum propositivo è valido se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni comunali precedenti il referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di associarsi o meno al responso elettorale. Delle decisioni assunte dovrà essere adottato un provvedimento entro 30 giorni dall'esito del referendum.
6. Il Referendum abrogativo si intende approvato se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni comunali precedenti il referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Qualora il referendum propositivo sia approvato, il relativo testo è equiparato a tutti gli effetti alle delibere del Consiglio ed è numerato e inserito nella raccolta.

Art. 49
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni nel rispetto della normativa nazionale e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 50
Informazione

1. Per quanto riguarda la comunicazione istituzionale l'Ente attua le disposizioni del D.L. 33/2013 pubblicando le informazioni previste sul sito istituzionale in "amministrazione trasparente".
2. Sono attivate altre forme di comunicazione tradizionali con i cittadini come l'affissione in apposite bacheche poste nelle varie frazioni e riservate agli avvisi comunali.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 51
Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 400 cittadini elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'articolo 45, fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 46, 47 e 48.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 52
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. I regolamenti sono pubblicati nell'albo pretorio on line sia dopo l'adozione da parte del Consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore, nonché sul sito istituzionale dell'Ente per la durata della sua vigenza.
4. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX - DIFENSORE CIVICO

Art. 53
Difensore civico

1. Il Consiglio comunale può istituire la figura del Difensore civico, previa intesa con la regione; la relativa convenzione, disciplina la nomina, le prerogative, i mezzi dello stesso nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di affissione all'Albo pretorio del Comune.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
3. In sede di prima applicazione, la nomina del Presidente del Consiglio avviene nella seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto.


Art. 55

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti previsti dallo Statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.


ALLEGATO A

BOZZETTO DELLO STEMMA



ALLEGATO B

BOZZETTO DEL GONFALONE



ALLEGATO C

DESCRIZIONE STEMMA E GONFALONE

MODULARIO
F. PROM. 204

Per copia conforme
p. IL SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1289

7 APR. 1989



Il Presidente della Repubblica

VISTA la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Donnas chiede la concessione di uno stemma e di un gonfalone per uso di quel Comune;
VISTI gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;
VISTI i RR.DD. 7 giugno 1943, nn. 651 e 652;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA ;

Sono concessi al Comune di Donnas, nella Valle d'Aosta, uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

- STEMMA : inquartato: nel primo, di rosso, alla croce d'argento; nel secondo, di azzurro, alla lettera maiuscola D, d'oro; nel terzo, di azzurro, alla torre quadrangolare, d'argento, murata di nero, vista di spigolo, la facciata volta a destra chiusa di nero e finestrata di uno dello stesso, la facciata volta a sinistra munita di due finestrelle di nero, poste in palo, essa torre priva di merli, con la sommità intagliata in rettangolo nei due lati visibili, sostenuta dalla rupe trapezoidale d'argento, fondata in punta; nel quarto, partito di nero e di rosso, al leone d'argento, attraversante. Ornamenti esteriori da Comune.
- GONFALONE : drappo partito di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nel la freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e debitamente trascritto.

Dato a ROMA Addì 13 APR. 1989

MINISTERO del TESORO - Ragioneria Centrale
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 203

Roma 5 APR 89

IL DIRETTORE

[Signature]

F.to D'AURIA

Trascritto nel REGISTRO ARALDICO
dell'Archivio Centrale dello Stato
addì 14 GIU. 1989

IL SOVINTENDENTE
[Signature]

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI

Addì 21 APR. 1989

Reg. N. PRESIDENZA FOR. N. 53

Registrato nei registri
dell'Ufficio Araldico
addì 3-10-1989
Reg. anno 1989 Pag. n. 23